



23893/10

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2592/2010

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Cron. 23893
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - Rep.
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Ud. 20/10/2010
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - CC
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2592-2010 proposto da:

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA
 presso lo studio dell'avvocato
 rappresentata e difesa dall'avvocato
 giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

- intimati -

avverso il decreto n. convalida 3545/09 del GIUDICE DI
 PACE di ROMA, depositato il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Richiesta copia studio
 da Sig. *Il Sole 24 Ore*
 per diritti € 2,00
 il 25/11/10
 IL CANCELLIERE



2010
399

25

consiglio del 20/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Handwritten signature or initials

Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- La cittadina liberiana - trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Ponte Galeria - ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del 23.11.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro. La Questura di Roma e il Ministero dell'Interno intimati non hanno svolto difese.

2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge e pone le seguenti questioni:

1) se in sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14, comma 6, del d. lgs. 286/98, è conforme agli articoli 24 e 111 della costituzione il provvedimento del giudice di pace adottato ex art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza fissazione di udienza camerale, audizione dell'interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d'ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, periodo sesto e settimo, del d. lgs. n. 286/98 e dall'art. 3 del D.P.R. n. 394/99;

2) se la sostanziale equiparazione tra misura di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva ai sensi dell'articolo 5 della CEDU e della giurisprudenza ermeneutica della corte di Strasburgo determina l'invalidità della proroga disposta dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza la partecipazione dello straniero medesimo né del suo difensore di fiducia o d'ufficio per violazione degli articoli 5 e 13 della convenzione E.D.U. e dell'art. 117 della Costituzione che impone al giudice nazionale, laddove possibile (sentenze della corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), di interpretare la normativa interna conformemente alle disposizioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo;

3) se - qualora si dovesse ritenere la proroga del trattenimento disposta senza attivazione del contraddittorio conforme alla disciplina vigente - sia o meno manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 24, 111, 117 Cost., 5, 6 e 13 CEDU - l'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

3.1- Sono manifestamente fondate le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso.

Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 5 e 6, del

d. lgs. 286/98 consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedurali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità - per violazione del principio del contraddittorio - del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, <la tutela giurisdizionale non si arresta all'impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato", con cessazione di "ogni effetto qualora non sia convalidato nelle

quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La convalida dell'autorità giudiziaria riguarda anche l'eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)>>.

Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 14 cit. porterebbe ad escludere l'applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore <<sentito l'interessato>>.

Invero, <<la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perché, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza camerale nonché per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida>> (Sez. I, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.

Tanto può essere disposto in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

§ 2.- Il collegio, esaminati gli scritti delle parti, discussa la relazione e considerati gli argomenti che vi sono stati svolti, l'ha condivisa.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta).

La assoluta novità della questione impone di compensare le spese del giudizio tra la ricorrente e le soccombenti Amministrazioni.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato senza rinvio e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso il giorno 20 ottobre 2010, in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia PRIM

Depositata in Cancelleria
Oggi, 25 NOV 2010



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA